

Numero della proposta

11

346

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Marzo 1867.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore *Piolti De Bianchi*

Approvata nella tornata del 30. Giugno 1867

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 11-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**FIOLTI DE' BIANCHI, LUALDI, MAJORANA-CALATABIANO,
SALVAGNOLI, ROBECCHI, ATENOLFI, VIACAVA, GIORGINI,
VILLA PERNICE**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze
nella tornata del 30 marzo 1867

**Modificazioni sui dazi dei tessuti serici e modo di calcolare
la materia predominante nei tessuti misti.**

Tornata dell'8 giugno 1867

SIGNORI! — Il ministro che vi porse l'attuale progetto di legge, sviluppò chiaramente, nella relazione con cui l'accompagnava, i motivi che l'indussero a presentarvelo, e che possono riassumersi nel desiderio di togliere o scemare alcune difformità di trattamento nella percezione dei diritti doganali sui tessuti serici e misti, derivanti dai diversi concetti, cui s'inspirarono in proposito la tariffa generale per le dogane del 1859, e il trattato di commercio stipulato colla Francia il 17 gennaio 1863. Il primo quesito adunque, del quale la vostra Commissione dovè occuparsi, fu d'esaminare se quel desiderio fosse plausibile, oppure potesse condurre a qualche inconveniente.

Ed essa convenne unanime nell'approvarlo, non solo pel principio teorico che è bene dispaiano dall'amministrazione tutte le disuguaglianze, le quali non hanno una ragione d'essere, ma anche, e principalmente, per la considerazione pratica che da quelle difformità non può derivare nessuna sensibile conseguenza, nè per le

nostre finanze, nè per l'industria nostra. Quando infatti si rifletta che ormai prevalse nel nostro diritto pubblico il principio della parità di trattamento verso tutte le nazioni amiche; che quel principio è incarnato in tutti i trattati di commercio sanciti dal nostro giovine regno; che ai molti Stati d'Europa e d'America, ricordati nella relazione ministeriale come ammessi alle facilitazioni delle nazioni più favorite, debbonsi aggiungere l'Olanda pel trattato del 24 novembre 1863, e tutti gli Stati della lega doganale (Zollverein) germanica pel trattato del 31 dicembre 1865, e si dovrà fra breve aggiungere anche l'impero d'Austria, se vi piacerà accettare il relativo trattato già sottoposto alle vostre deliberazioni; quando a ciò riflettasi, è giuocoforza convenire che la tariffa generale del 1859, in quanto contraddice ai patti convenzionali, divenne un'eccezione; ed un'eccezione verso paesi che non hanno fama di manifatturieri, d'onde tenuissime sono e quasi nulle le importazioni fra noi di tessuti, nè è probabile aumentino gran fatto, neppure quando sarà scomparso l'ostacolo dei diritti differenziali. Che se è bene mantenere qualche vantaggio a favore delle nazioni, che amano stringere con noi rapporti d'amicizia, tale vantaggio si ritrova già ne' diritti accessori, nel decimo di guerra, che queste non pagano e l'altre sì.

Ammesso così il principio fondamentale del progetto di legge, passò la Commissione ad esaminarne gli articoli.

Nell'articolo 1 il ministro propone di generalizzare il criterio, adottato nel trattato di commercio colla Francia, che nei tessuti misti il diritto doganale debba desumersi dalla materia predominante in peso, come se il tessuto tutto di questa sola materia si componesse. Nella tariffa generale del 1859 invece erasi stabilito che prevalesse « la materia che forma la trama, oppure che ne costituisce l'orditura, quando però entri anche a formar parte della trama. »

Prescindendo dall'argomento ineluttabile, che se si vuole la parificazione nel trattamento di quelle specie di tessuti, è d'uopo attenersi al metodo sancito per patto contrattuale, che da soli non potremmo cangiare; la vostra Commissione fu d'avviso che, anche in tesi astratta, il criterio del *peso* fosse preferibile a quello della *trama*, e perchè più equo, e perchè al sicuro dalle incertezze, cui l'altro può facilmente dar luogo. Uno de' commissari però avrebbe desiderato completare l'articolo, innestandovi un altro concetto. Egli vorrebbe che, quando il filo predominante in peso fosse il meno pregiato, e quindi il meno tassato, e figurasse fra quei fili che pagano un diverso diritto secondo le

diverse qualità, dovesse sempre presumersi della qualità migliore, e far pagare al tessuto misto la tassa a questa corrispondente. Gli altri commissari non discobbero la convenienza di tale metodo, ed assentirono che qui se ne facesse cenno, acciò il Ministero potesse averlo presente nelle future trattazioni; ma non crederono di potersene ora occupare, perchè nello stato attuale di cose riuscirebbe, secondo i casi, o inutile o impossibile: inutile quando il filo predominante sia davvero della qualità corrispondente alla tassa massima; impossibile quando sia di qualità inferiore, perchè si risolverebbe in un aumento di diritto contrario al patto convenzionale.

Un altro de' commissari sollevò invece il quesito, se ai due criteri in discussione, del *peso* e della *trama*, non fosse da anteporre un terzo, quello cioè del *valore*, che or non sono molti anni era in grand'uso nei sistemi doganali, e che adesso vediamo pretermesso, e nella nostra tariffa generale ridotto a pochissimi casi. E qui furono addotti parecchi argomenti pro e contro; ma quali che fossero le opinioni individuali, la Commissione non volle sciogliere il quesito, giacchè sarebbe impossibile mutar sistema sino a che sussistono gli attuali trattati.

Circa all'articolo 2, uno dei commissari manifestò il desiderio che tutti i tessuti misti serici vengano assoggettati alla medesima tassa, qualunque sia la quantità di seta in essi compresa. Gli fu opposto che quel suo desiderio in molta parte era appagato dall'attuale progetto di legge, poichè la differenza fra tessuti che abbiano più o meno del 50 per cento in seta fra alcuni mesi va a sparire, dovendo dal 1° gennaio 1868 in poi pagare una tassa uniforme di lire 3 al chilogramma tutti i tessuti serici, si compongano essi di sola seta, o contengano appena più del 12 per cento di questo filo pregiato. Che se intendeva comprendere nella tassa uniforme anche i tessuti che hanno meno del 12 per cento di seta, la sua proposta, oltre che severa, sarebbe contraria ai trattati commerciali esistenti. Ma il proponente tenne fermo, facendo osservare che le proporzioni della seta nei tessuti misti, di rado elevate, variano di frequente fra il 10 e il 20 per cento; che i metodi ora in uso per riconoscere tali proporzioni a mezzo della sfilatura e del peso, sono troppo lunghi e minuziosi, per essere praticati di continuo nelle dogane, dove possono affluire a centinaia e migliaia in un giorno le stoffe diverse; che quindi facili e frequentissime sono le frodi a danno delle finanze, per cui vengono daziate come contenenti meno del 12 per cento di seta stoffe che ne hanno di più. Egli adunque insistè nella

proposta, adducendo l'interesse del pubblico erario, al quale gioverebbe piuttosto, a suo avviso, diminuire il dazio attuale e ridurlo a lire 2 50, purchè si applicasse a tutti i tessuti serici misti senza distinzione. E la Commissione, senza pronunciarsi in merito, assenti che le sue osservazioni fossero qui inserite, onde il Ministero potesse prenderle in esame in occasione di ulteriori trattative diplomatiche.

Da altri invece, e per considerazioni d'altra specie, veniva oppugnata appunto l'unicità della tassa. Dicevasi poco equo il trattare con egual misura i più bei drappi come i più semplici tessuti, le stoffe di sola finissima seta come quelle che ne contengono poco più del 12 per cento; chiedevasi si stabilissero delle categorie con diritti gradualmente, che permettessero qualche maggior introito alle dogane; e qui addentellavasi la questione, già di sopra accennata, della tassa proporzionale al valore. Ma qui pure la Commissione non volle nè addentrarsi nel tema, nè pronunciarsi, sapendo come a simili innovazioni, siano o no convenienti, faccia ostacolo il diritto convenzionale colla Francia, e di conseguenza coll'altre nazioni.

Ristrettasi ad esaminare l'articolo 2 nei limiti e nello spirito dell'attuale progetto di legge, essa convenne nell'accettarlo per le ragioni già esposte da principio, e cioè perchè qualunque differenza nella tassa doganale oltre ai diritti accessori, si risolverebbe in un privilegio a favore d'alcune nazioni e a danno di altre, senza alcun vantaggio nè per le finanze, nè per le industrie nostre. Essa però dovè introdurre una tenue variazione, che consiste nell'eliminare dal terzo capoverso le parole *dal 1° gennaio 1866*, per sostituirvi le altre *dalla pubblicazione della presente legge al 31 dicembre 1867*. È evidente il motivo di tale variazione. La data del 1° gennaio 1866, possibile ed opportuna quando fu presentato il 13 dicembre 1865 l'attuale progetto di legge, e mantenuta, non sappiamo perchè, nella successiva presentazione del 20 marzo 1867, non solo divenne oggi un anacronismo, ma creerebbe imbarazzi se fosse mantenuta, perchè darebbe forse diritto al rimborso di tasse già pagate.

E qui la Commissione, proponendovi d'approvare il progetto di legge colla lieve modificazione accennata, avrebbe terminato il suo compito. Se non che le varie questioni sollevate nel suo seno, e che non potè decidere a motivo dei trattati commerciali esistenti, ed in ispecie di quello colla Francia, la condussero involontariamente ad un altro ordine d'idee, a riflettere cioè se fra i molti beni prodotti da que' trattati, non fosse per caso scaturito anche qualche male, cui si po-

tesse portar rimedio, senza intaccare l'edificio, senza venir meno ai principii del libero scambio, ne' quali essa ha fede. Ricordò come nelle attuali ristrettezze finanziarie, che misero quasi alla tortura il cervello de' vari ministri succedutisi al potere, onde rintracciare nuovi enti imponibili, nuove forme di gravezze, non fu nè tampoco possibile volgere la mente alle importazioni di merci straniere, neppure a quelle di mero lusso, per cercarvi qualche cespite di maggior reddito; e come essendo pur necessario l'accrescere gl' introiti doganali, fu d'uopo ricorrere ai dazi sulle esportazioni, non guari conformi a un bene inteso sistema d'economia sociale. Ricordò come parecchi fabbricatori siansi lamentati che certi oggetti, i quali servono di materia prima a manifatture più elevate, fossero nelle nostre tariffe doganali tassati più dei manufatti che ne derivano, creando in tal guisa una specie di protezione inversa a favore delle industrie straniere, ed a scapito delle nazionali. E guidata da questi diversi riflessi, convenne nell'avviso di pregarvi di porgere invito al Ministero, onde prenda in esame la cosa, e promuova le opportune modificazioni.

La vostra Commissione non ha di mira le questioni agitate nel proprio seno più che altre, i tessuti serici piuttosto che qualsivoglia altro ramo di commercio; essa si astiene dal fare proposte concrete, e soprattutto non consiglia nessun passo addietro nella via sinora battuta; ma crede convenga sottoporre a nuovo studio le tariffe convenzionali, crede sia giunto il momento di profittare della riserva (1) contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 28 del trattato 17 gennaio 1863, allo scopo, sia di meglio assicurare gl'introiti doganali già pattuiti; sia di procurarne de'maggiori, accrescendo, ove giovi, il diritto su qualche ramo, come per lo stesso motivo lo si diminuisce, ove giovi, su qualche altro; sia infine di correggere qualche menda, di togliere qualche difetto accessorio pregiudicievole alle nostre industrie. Il Ministero, appoggiato da un vostro voto, avrà maggiore spinta ed autorità nell'iniziare in proposito le opportune trattative. Da ciò l'ordine del giorno che vi proponiamo.

G. PIOLTI DE' BIANCHI, *relatore*.

(1) « Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. »

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lana pagheranno il diritto di quelli formati colla materia predominante in peso.

Art. 2.

Ai tessuti di seta e di filosella, si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogramma :

Tessuti di pura seta, di filosella, o di seta con filosella
Dal 1° gennaio 1866. L. 6

Dal 1° gennaio 1868. » 3

Tessuti di filosella, o seta misti con altre materie pagheranno il diritto della materia dominante in peso. Se però conterranno più del 12 e non più del 50 0/0 di seta o filosella saranno sottoposti al dazio di lire 3 il chilogramma.

Approvato nella seduta del 30 giugno 1867.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~Ai tessuti, ecc.~~

~~Tessuti, ecc.~~

Dalla pubblicazione della presente legge al 31 dicembre 1867 L. 6

~~Il resto dell'articolo come qui contro.~~

Ordine del giorno.

La Camera invita il Governo del Re a valersi della riserva espressa nel secondo capoverso dell'articolo 28 del trattato di commercio 17 gennaio 1863, e ad iniziare le opportune trattative col Governo francese, onde modificare, ove giovi, le tariffe annesse a quel trattato, allo scopo, sia di procurare un maggiore introito alle finanze italiane, sia di togliere gli ostacoli eventualmente derivatine a qualche industria.

Approvato nella seduta del 30 giugno 1867.

[Handwritten signature]

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata del 30 marzo 1867.

Modificazioni sui dazi dei tessuti serici e modo di calcolare
la materia predominante nei tessuti misti

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 2 Maggio 1867

Approvata la Legge nella tornata del 30. Giugno 1867.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Uff. 1 *Piotti de Bianchi* Uff. 6 *Storolfi*
- " 2 *Amaldi* " 7 *Viacava*
- " 3 *Majirana Colatubano* 8 *Giorgini*
- " 4 *Salvagnoli* " 9 *Villa Perino*
- " 5 *De Vecchi*

348

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Viacava*
 Segretario *Villa Perino*
 Relatore *Piotti de Bianchi*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 9 Giugno 1867

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>10 ant</i> del <i>5 Aprile 1867</i> nel <i>Gabinetto 1°</i>
Alle ore <i>11 ant</i> del <i>8 Aprile 1867</i> nel <i>1°</i>
Alle ore <i>10 ant</i> del <i>14 Aprile 1867</i> nel <i>1°</i>
Alle ore <i>11 ant</i> del <i>20</i> nel <i>1°</i>
Alle ore <i>11 ant</i> del <i>29</i> nel <i>1°</i>
Alle ore <i>11 ant</i> del <i>1 Maggio</i> nel <i>1°</i>
Alle ore <i>11 ant</i> del <i>6</i> nel <i>1°</i>
Alle ore <i>10 ant</i> del <i>7 Giugno</i> nel <i>Gabinetto 8°</i>
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel
Alle ore del del nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata del 30 marzo 1867.

Modificazioni sui dazi dei tessuti serici e modo di calcolare la materia predominante nei tessuti misti

SIGNORI! — La disparità di trattamento che si verifica diuturnamente nelle dogane del regno per stabilire il dazio di entrata sui tessuti misti e specialmente su quelli misti di seta, richiegono a mio avviso, o signori, una riforma nelle disposizioni della tariffa generale.

Per essi i tessuti di canapa o di lino misti con cotone o lana devono sdoganarsi come i tessuti della materia che vi prevale, ed il criterio che ne determina la prevalenza si desume: *dalla materia che forma la trama oppure che ne costituisce l'orditura quando però entri ancora a far parte della trama.*

Per classificare però i tessuti serici misti ben diverso era il criterio quando nel 1859 si attivò la tariffa. La locuzione di questa: *tessuti di seta e filosella misti di altre materie*, faceva ritenere che la parte principale del tessuto esser dovesse di seta dacchè altrimenti la vera denominazione sarebbe stata: *tessuti di lana, lino misti con seta*: però disforme presso le dogane ne era la valutazione, sicchè con regio decreto 18

agosto 1860 approvato con legge 4 agosto 1861 s'intese togliere ogni discrepanza estendendo ai tessuti misti di seta le stesse norme adottate per quelli misti di altre materie.

Le difficoltà però non iscemarono, chè anzi tale disposizione riuscì d'aggravio al commercio, giacchè tessuti di poco valore con significante quantità di seta in sottilissimi fili, venivano considerati come tessuti misti di seta.

Il Ministero avvertì che secondo lo spirito della legge non dovevasi tener conto delle quantità insignificanti, ma nella pratica applicazione, nella lotta degli interessi privati, nella necessità di ricorrere al criterio individuale, la suddetta insignificanza assunse un carattere soggettivo, e viene così variamente definita, come sono diversi gli individui che presso gli uffici esecutivi sono chiamati ad affermarla od a negarla.

Egli è indispensabile quindi adottare una norma stabile, sicura, uniforme, per determinare le proporzioni delle materie costituenti i tessuti.

Non puossi fondare il giudizio sulla apparenza della materia, imperocchè non puossi stabilire un limite di larghezza, spessore, lunghezza, forma dei punti, righe, quadriglie, fiori che adornano gli svariatissimi tessuti che presentansi in commercio.

Nè sarebbe savio consiglio il far dipendere il predominio della materia dalla trama e dalla orditura del tessuto, poichè talvolta i fili vi concorrono in sì piccola quantità da non influire sul valore, e bene spesso la speculazione fa preparare i tessuti in guisa che per pochi fili abbiano da una categoria, colpita da maggior dazio, a passare ad altra meno tassata.

Ravviserei pertanto opportuno l'adottare il criterio fissato dal trattato di commercio italo-francese, cioè di ritenere materia predominante, quella che supera l'altra in peso, salve le eccezioni di cui più sotto terrò parola.

Piacciavi, o signori, notare che presentati tessuti di lana e cotone, ne' quali le due materie erano state cardate insieme nella filatura, sicchè entravano a far parte promiscua della trama e della orditura, non potendosi ai medesimi applicare il principio della tariffa generale, il Ministero, chiamato a far uso della facoltà datagli dall'articolo 1° delle disposizioni preliminari alla tariffa suddetta, dovette attenersi per classificare tali tessuti alla materia prevalente in peso.

D'altronde il provvedimento che propongo già accolto col trattato italo-francese ora è applicabile ai tessuti che provengono dalla Inghilterra, Danimarca, Svezia e Norvegia, Turchia, Russia, dal Belgio, dalle Repubbliche di Liberia Venezuela, Costa Rica, Svizzera e dagli Stati Uniti, paesi tutti i quali hanno diritto di partecipare alle facilitazioni accordate alle nazioni più favorite.

La proposta quindi si ridurrebbe a conseguire la uniformità rispetto al modo di determinare la presenza di materie diverse nei tessuti anche per le provenienze da quei paesi coi quali il regno d'Italia non ha stretto trattati.

Pel trattato italo-franco si riguarda materia dominante in un tessuto misto quello che prevale in peso.

Però pei tessuti misti di seta il criterio è diverso, imperocchè ne contengono più del 50 per 100 di seta si considerano come di *pura seta*; se contengono meno del 12 per 100 non si fa calcolo della seta; se invece la seta vi entra in quantità dal 12 al 50 per 100 sono sottoposti ad un dazio speciale.

E qui è d'uopo che osservi come l'anzidetto trattato fissi una graduale modificazione dei dazi pei tessuti di seta o filosella.

Quando si attivò il trattato, i dazi erano come appresso: tessuti di pura seta, chil. 1, lire 9; tessuti di filosella o filosella mista con seta, chil. 1, lire 8. Col 1° del 1865 si modificarono nelle seguenti misure:

Tessuti di pura seta, di filosella o filosella misti con seta, chil. 1, lire 6. Al principiare del 1868 anche questo dazio dovrà ridursi a sole lire 3.

Il dazio speciale pei tessuti misti che contengono più del 12 per 100 sino al 50 per 100 è fissato in lire 3. Vale a dire che al 1° del 1868 tutti i tessuti siano di pura seta, o di filosella, o di filosella mista con seta, o infine siano essi misti di seta nella suindicata porzione dal 12 sino al 50 per 100 pagheranno indistintamente lire 3 per chilogramma.

Questa gradazione ha effetto pei tessuti non solo francesi ma anche pei paesi parificati nel trattamento daziario alla Francia.

I dazi invece imposti dalla tariffa generale sono:

Pei tessuti di pura seta	Chil. 1	L. 10
» di filosella o seta filosella.	»	» 8
» misti	»	» 3

A questi dazi fa d'uopo aggiungere i diritti acces-

sorii, i quali invece pel trattato italo-franco sono compenetrati nei dazi convenzionali.

Da questo confronto di dazi ben chiaro emerge, che se si mantenessero i dazi della nostra tariffa generale colle attuali distinzioni, sorgerebbe tale una diversità nel procedimento doganale e nell'ammontare del dazio da rendere impossibile la immissione dei tessuti congeneri dagli Stati non favoriti, a cui però il commercio ricorre talvolta pelle sue provviste.

Perciò, mentre ritengo che abbia ad adottarsi per la classificazione dei tessuti misti il criterio convenuto nel summenzionato trattato, propongo eziandio che nella tariffa generale si introduca la sopra accennata modificazione dei dazi.

Non crederei che tale provvedimento possa recar danno all'industria serica del regno, poichè la maggior parte di tali stoffe ci provengono da quegli Stati con cui abbiamo conchiuso i trattati surricordati, e perchè apportando alla tariffa generale le accennate variazioni non se ne alterano i principii informativi, e quindi verrebbero mantenuti per le derivazioni non privilegiate, il decimo di guerra e i diritti accessori, locchè avvantaggia d'assai i tessuti francesi e i parificati.

Nella lusinga che piaceravvi, o signori, di approvarla vi sottometto il seguente schema di legge.

Il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
 ha l'onore di sottoporre alla deliberazione del Consiglio
 di Stato il seguente progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE**VITTORIO EMANUELE II**

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lana pagheranno il diritto di quelli formati colla materia predominante in peso.

Art. 2.

Ai tessuti di seta e di filosella, si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogramma :

Tessuti di pura seta, di filosella, o di seta con filosella

Dal 1° gennaio 1866. L. 6

Dal 1° gennaio 1868. » 3

Tessuti di filosella, o seta misti con altre materie pagheranno il diritto della materia dominante in peso.

Se però conterranno più del 12 e non più del 50 0/0 di seta o filosella saranno sottoposti al dazio di lire 3 il chilogramma.

Commissione degli Uffici della Cassa
Imperiale dell'esame del progetto di
Legge sulle modificazioni al
dei feudi reali e sul modo di calcolare
la materia predeterminata nei feudi
reali / presentata nel 30 marzo 1867
dal ministro delle finanze Deguay.

250

Esponenti

- Vicava Comis.º per il 7.º ufficio
- Villa Bernice uf per il 9.º
- Giorgioni uf per il 8.º
- Luca uf per il 2.º
- Robecchi uf per il 4.º
- Majorana Calatabiano uf per il 3.º

1.º Adunanza
5 aprile 1867

Presidenza della riunione del presidente e
del segretario tenendo provvisoriamente
la presidenza l'onorevole Vicava;
Vicepresidenti eletti a maggioranza
assoluta)

Vicava a presidente
Villa Bernice a segretario

Esponenti auspicando da ciascuno dei
Comis.ºri presenti la qualità del
mandato avuto dal rispettivo ufficio
in vista delle complessive dichiarazioni
che gli uffici ^{representati dai presenti comis.º} sono in maggioranza
favorevoli al progetto di legge

Esponenti per ora dal presidente (a disposizione
generale il sig. Luca) vengono dette
considerazioni prevalentemente sulla diffi-
cultà di poter constatare col metodo
stabilito dal progetto legge la
quantità di eta o foglia che
esista nei feudi reali; conclude
quindi che approfittando delle riserve
comprese nel trattato d'alto franco i
feudi reali, qualunque sia la
loro composizione fossero uniformemente
feudati con unida taglia.

Esponenti dal lato opposto ^{8.º ufficio} per ora via i fatti
presentati nel 1866, nella quale
occasione egli stesso era stato no-

riservato commerciali Duno degli
uffici e aveva chiesto solennemente
al ministro: parlargli che questo
poteva di sentire il ministro
fare opportuna anche presentando
~~allora l'industria via via pacifica~~
~~per un corso alla finanza~~
~~rapporti commerciali, e così pratici~~
~~noni per farsi luogo ad esportazioni~~
~~commercio alla sudferosa potendosi~~
usare della riserva annua al bilancio
Stato francese in favore del commercio
Nazione, con due capi ritiene che
verrebbero tutelati gli interessi italiani
anche ^{in confronto} agli altri Stati parificati
alla Francia, dovendo pure per essi
aver effetto la riserva inclusa nel
bilancio nazionale.

Risponde l'onorevole Segretario non parersi
opportuna la proposta senza tassa
per l'esportazione di seta ed altri
materiali impericabili verrebbero con
appositi; l'esportazione di seta con
prima tassa da versare alle dogane
e provare con grave danno di questo
appunto alcuni dubbi; sulla possibilità
della sua si vorrebbe acconsentire
all'uso della riserva annua al
bilancio ideale francese nel corso degli
del 19. huald, e ~~si dubita che~~ ^{quando si ottenessero} che
possono le variazioni (bilancio gli
Stati già parificati.

Il Presidente fa osservare che si entra
nella discussione degli articoli e che
prima di continuare ~~la~~ ^{la} ~~discussione~~
sugli articoli conviene constatare se
se si affrettare tutto appropinquano il progetto
Nella discussione sugli articoli il 19. huald
converte le sue proposte nel modo
seguente.

Nel 1° articolo si riserva di rinviare con
studi speciali la sua opportunità
meno, rispondendo per ora di rinviare
sul medesimo, tanto per gli altri che per
questi articoli altera la tariffa commerciale italiana.

178

Quanto al II. art. viene la proposta
già fatta per un'unica legge
dei defatti tutti di età e N. che
Melloni non discute anzi riprende alla occasione
proprio mentre si esortano però senza imporre nessun
vincolo per ~~l'ammontare delle somme~~

il ministero delle finanze ad occor-
rendo agli effetti sulla possibilità
di imporre nel trattatoitale fatto
la variazione proposta e tutte due
vengono dagli stessi studi proposti
per le due occorrenze l'approvazione
della commissione ad opera non
poco vicina

Il Comitato proprio considererebbe
proposte del sig. Lucidi come desiderate
che si potrebbe raccomandare al
ministero, proponendosi però l'approvazione
prima del progetto.

Tuttavia ora tarda, ed allora anche con
mancanza degli altri tre commissari
il presidente ~~propone~~ la commissione
adunarsi a lunedì 8 p. v. alle
ore undici ant.

V. L. L. L. L.

Commissione per l'esame del
progetto di legge per modificazioni
ai capi dei feudi sardi

Presidente

Macave Presidente / 1.º ufficio /
Vice Presidente / 2.º ufficio /
Bischi de Bianchi / 1.º ufficio /
Luca (D) / 2.º ufficio /
Majorana Palatabiano / 3.º ufficio /

252

29 a Genova
8 aprile 1867

Il Commisario Bischi de Bianchi
non può pubblicamente essere
contrario alle conclusioni che la
Commissione si riunisce ed entra nel
merito quando non si erano ^{inviati al}
adunanza tutti i commissari ^{per} eletti dagli
feudatari ~~tutti~~ ^{uffici}. Egli
come commissario del 1.º ufficio
aveva il diritto di radersi dalla
Commissione, ed al contrario la
riunione ebbe luogo senza che egli
l'avesse riportata, e senza che fosse
dato avvertimento.

Risponde il Presidente che la con-
vocazione ebbe luogo per ordine
del Presidente della Camera, e
che grande non si può avere
avuto avvisato l'onorevole Bischi,
cioè presidente della Commissione, e
dagli incaricati del viaggio degli
avvisi.

L'onorevole Majorana aggiunge che
nella seduta passata non si fece
che il referato dei mandati
arbitri dei rispettivi uffici, e quando
si ebbe nella Commissione generale,
venne appunto loro la seduta
affidarsi potessero presenziare
anche i commissari aritri.

L'onorevole Bischi replica che non ha
alcuna intenzione di porre ostacolo
a un regolamento alla emanazione
degli avvisi, per il qual fatto prega
il Presidente ad introdurre appunto
verbale presso la Commissione.

L'onorevole Luulet considera che
mancano molti membri della
Commissione, propone d'approvare
affrettare la ricerca per un'altra
soluzione, con la certezza che tutti
i Commissari possono rivoltare
E quando approppato l'aggiornamento entro
tra otto della crisi ministeriale
e delle professe vacanze d'agosto
la ricerca si sciolse, prendendo
nota che la prima riunione avvenne
il martedì dopo l'agosto alle
ore 10 ant pranzo

W. Luulet

Commissione per l'esame del
progetto di legge per modificazioni
ai tariffe dei trasporti ferroviari

3 Adunanza
6 Maggio 1884

354

Presidente
Vicepresidente
Vittorini Segretario
Majorana Calababiano
Belli de' Mandati
Salvagnoli

Il Presidente crede in necessità pres-
cedere alla nomina del ^{relatore} Commissione
nella attuale seduta, che
con il voto si ottenne legale, spendo
anche decise molte altre uscite
per maneggio o imitazione di
vari membri della Commissione
L'onorevole Majorana Calababiano
nel mentre si mostra in massima
favorevole al progetto, ^{non} desidererebbe
che il relatore esponeva nell'elaborazione
due desideri: il 1.° perché
il ministero facesse uso della
riserva apposta al trattato d'Alce
franco per poter reintrodurre nei
rapporti doganali tutti quei
miglioramenti che si reputassero
opportuni; 2.° che fosse preferibilmente
adottato come interno per la spesa
essere non il peso, ma il
valore

Ovvero alcune considerazioni esplicative
espresse fra gli onorevoli Majorana,
Vittorini e Belli de' Mandati,
principalmente sul concetto delle
semplici ad valorem, alle quali
in massima si dimostra contrario.
L'onorevole Vittorini, l'onorevole
Presidente ^{desidera} della Commissione
di discutere sulle espresse due
proposte dell'onorevole Majorana,
che vorrebbe subcalate come decisioni
della Commissione nella relazione

1.^a che si faccia luogo alla revisione del trattato commerciale colle France, avendo della riserva apposta al trattato mercantile, e ciò allo scopo di migliorarlo per quanto è possibile.

2.^a che venga sostituito il sistema del peso e quello del peso per fare di perfezione, onde evitare le pene e danno della Francia.

La 1.^a proposta nel caso dell'insurrezione proponente può tornare utile alla finanza dello stato, alla industria, alla libertà di commercio.

Non a partito viene accolta col desidero sopra osservazioni Rolli di Niamini e M. Senne che se ne faccia oggetto di un ordine del giorno, essendo facile che l'espressione di un semplice dubbio sia tramutata o dimostrata.

La 2.^a proposta, che si fa luogo ancora a questioni sui migliori metodi per fare di perfezione, viene ad essere trasformata nel senso che venga promulgata per un metodo generale, convegni istituire dall'Unione per l'on. M. Senne aveva non essere opportuna una proposta speciale, contandosi per secondo nella 1.^a che colla stessa altraccia un ordine generale di provvedimenti, con il proponente non insiste sulla medesima, ma mandando però al Comunque di tener calcolo di questo desidero nell'ordinarlo nella relazione?

35
Proceduto per via alla nomina
del Commissario risultata
eletta a maggioranza di voti
l'onorevole Felice de' Grandi

Vittorio
de' Grandi